REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

(art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016)

(Settore Speciale)

DOCUMENTO REDATTO DA

Azienda Mobilità e Trasporti SpA
Via F. Torbido, 3/a - 37133 Verona (VR) - Italy
Telefono 0039 045 2320025 - Telefax 0039 045 2320010
Codice Fiscale 00214640237 - Partita IVA 02770140230
web: www.amt.it e-mail: info@amt.it

Approvato nella seduta di Assemblea Ordinaria del 09.03.2021

Sommario

Premessa

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

Articolo 2. Principi e definizioni

Articolo 3. Responsabile unico del procedimento

TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso d'indagine di mercato. Affidamento degli incarichi di progettazione e connessi.

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

Articolo 9. Dialogo competitivo

Articolo 10. Affidamento diretto

Articolo 11. Principio di rotazione

Articolo 12. Garanzie

Articolo 13. Commissione giudicatrice e seggio di gara

Articolo 14. Esclusione automatica delle offerte anomale

Articolo 15. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell'aggiudicazione

TITOLO III STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16. Stipulazione e forma del contratto

Articolo 17. Esecuzione del contratto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Controversie

Articolo 19. Entrata in vigore

Premessa

L'Azienda Mobilità e Trasporti – AMT S.P.A. (di seguito ente aggiudicatore), quale impresa pubblica operante nel settore speciale dei trasporti limitatamente all'attuazione del "progetto filovia" del Comune di Verona, adotta il presente regolamento ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. t), 118 e 36 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice).

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, commi 2 e 3 del Codice,[1] rientranti nel settore speciale dei trasporti come definito dall'art. 118 del medesimo Codice.

2. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, trova applicazione l'art. 28 del Codice.

3. Al fine di individuare il valore stimato dell'appalto, si considera il valore complessivo del contratto per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o proroga del contratto.

4. Il regolamento non trova applicazione con riferimento ai contratti esclusi di cui alla Parte I, titolo II del Codice.

Articolo 2. Principi e definizioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.

4. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, l'ente aggiudicatore suddivide l'appalto in lotti funzionali. Nel bando, avviso o lettera d'invito è indicata la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti.

[1] Euro 5.350.000 al netto dell'iva per gli appalti di lavori; euro 428.000 al netto dell'iva per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione; euro 1.000.000,00 al netto dell'iva per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi elencati all'allegato IX al Codice.

5. Ai fini del presente regolamento, si rinvia alle definizioni di cui all’art. 3 del Codice.

Articolo 3. Responsabile unico del procedimento

1. In relazione agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 2 del Codice, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’approvazione della programmazione, nomina i Responsabili unici del procedimento, distinti per tipologie di acquisizioni (lavori, servizi e forniture).

2. In relazione agli affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 2 del Codice, non specificati in sede di programmazione, il Responsabile unico del procedimento è nominato con delibera o determina di indizione a cura del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale o Dirigenti, in ragione del differente ambito di competenze definito dalle previsioni statutarie e dalle procure.

3. Il RUP è individuato tra i soggetti dipendenti in possesso di adeguata formazione ed esperienza.

4. Il nominativo del Responsabile unico del procedimento è indicato nel bando, avviso o lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.

5. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni indicate nell’art. 31 commi 4 e 5 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

6. Gli incarichi a supporto dell’attività del Responsabile unico del procedimento d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 2 del Codice vengono conferiti con le procedure previste dal presente regolamento e, in caso di importo inferiore a 40.000 euro (a 75.000 euro al netto dell’iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell’iva per lavori sino al 31 dicembre 2021), possono essere affidati in via diretta.

TITOLO II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

1. Le procedure di gara sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione o con determina a contrarre del Direttore Generale o dei Dirigenti sulla base della ripartizione di competenze per materia e per valore stabilite da apposite procure.

2. La delibera o la determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto e della procedura di gara, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. Le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia di 40.000 euro al netto dell’iva (a 75.000 euro al netto dell’iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell’iva per lavori sino al 31 dicembre 2021) devono essere precedute

dall'approvazione della documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, capitolato d'oneri, capitolato descrittivo e prestazionale, disciplinare, avviso, lettera invito).

4. Gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro al netto dell'iva (a 75.000 euro al netto dell'iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell'iva per lavori sino al 31 dicembre 2021) non devono essere preceduti da delibera o determina a contrarre.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

1. I contratti disciplinati dal presente regolamento sono affidati mediante:

a) procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previo avviso d'indagine di mercato;

b) procedura negoziata senza previo avviso d'indagine di mercato;

c) partenariato per l'innovazione;

d) dialogo competitivo;

e) affidamento diretto.

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso d'indagine di mercato. Affidamento degli incarichi di progettazione e connessi.

1. Le procedure aperte e ristrette per l'affidamento di un contratto di appalto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 2 del Codice si svolgono in conformità a quanto stabilito dalla Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezioni I, II, e III del medesimo Codice, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure aperte e ristrette va effettuata in coerenza a quanto prescritto dall'art. 36 comma 9 del Codice.[2]

3. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nell'ambito delle procedure aperte e ristrette, sono fissati dall'ente aggiudicatore tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi di cui agli artt. 60 (trentacinque giorni) e 61 (trenta giorni) del Codice, ridotti della metà.

4. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria e l'attività di progettazione, pari o superiore a 40.000 euro al netto dell'iva (a 75.000 euro al netto dell'iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell'iva per lavori sino al 31 dicembre 2021) e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 2 del

[2] I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. In pendenza del regime transitorio trova applicazione l'art. 216 comma 11 del Codice.

Codice, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse, oppure, attingendo agli eventuali elenchi degli operatori economici.

5. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro al netto dell'iva inferiori a 350.000 al netto dell'iva per lavori, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici (dieci dal 1° gennaio 2022), ove esistenti, nel rispetto del principio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse, oppure attingendo agli eventuali elenchi degli operatori economici.

6. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro al netto dell'iva e inferiori a 1.000.000,00 di euro, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno dieci (quindici dal 1° gennaio 2022) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse, oppure attingendo agli eventuali elenchi.

7. Fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 del Codice, l'ente aggiudicatore, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette, adotta la procedura negoziata con invito ad almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio della rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per 15 giorni, riducibili a 5 per motivata urgenza, volto a sollecitare manifestazioni di interesse, oppure attingendo agli eventuali elenchi.

8. La procedura negoziata di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo è condotta con modalità telematica. La lettera di invito deve riportare, anche mediante il richiamo ad altri documenti di gara, quali capitolati speciali d'appalto e capitolati d'oneri:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'iva;

b) le eventuali garanzie definitive richieste all'affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio improntato al miglior rapporto qualità / prezzo;

h) le eventuali misure delle penali;

j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta di rendere apposita dichiarazione in ordine al relativo possesso;

m) il nominativo del Responsabile unico del procedimento.

9. Nell’ambito della procedura negoziata disciplinata dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, il termine per la ricezione delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto e del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle stesse. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 10 giorni, salva riduzione motivata dall’urgenza non imputabile all’ente aggiudicatore.

10. Nell’ambito della procedura negoziata disciplinata dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, l’ente aggiudicatore può limitare il numero degli operatori economici da invitare alla gara sulla base, alternativamente, del maggiore grado di qualificazione richiesto nell’avviso d’indagine di mercato o del sorteggio pubblico previsto nel citato avviso.

11. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, di importo pari o superiore a 40.000 euro al netto dell’iva (a 75.000 euro al netto dell’iva sino al 31 dicembre 2021) e inferiore a 100.000 euro (alla soglia di rilevanza comunitaria sino al 31 dicembre 2021), sono affidati secondo la procedura negoziata di cui al comma 4 del presente articolo, con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, oppure, attingendo all’eventuale elenco degli operatori economici istituito dalla stazione appaltante.

12. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, di importo pari o superiore a 100.000 euro al netto dell’iva e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 2 del Codice per servizi, sono affidati secondo le modalità previste dalla Parte II, Titoli III e IV del medesimo Codice (procedure aperte o ristrette).

Articolo 7. Procedura negoziata senza previo avviso d’indagine di mercato

1. I lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento possono essere affidati dall'ente aggiudicatore a cura del Responsabile unico del procedimento senza previa pubblicazione di avviso per l'indagine di mercato:

a) allorché ricorrano i casi previsti dall'art. 125 del Codice;

b) per l'affidamento di prestazioni periodiche di lavori, servizi, forniture a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

Articolo 8. Partenariato per l'innovazione

L'ente aggiudicatore può ricorrere al partenariato per l'innovazione nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 65 del Codice.

Articolo 9. Dialogo competitivo

L'ente aggiudicatore può avvalersi del dialogo competitivo qualora sussistano i presupposti contemplati dall'art. 64 del Codice, adottando le modalità procedimentali previste nel citato articolo.

Articolo 10. Affidamento diretto

1. L'ente aggiudicatore può procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro al netto dell'iva (a 75.000 euro al netto dell'iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell'iva per lavori sino al 31 dicembre 2021).

2. L'onere della motivazione si considera assolto mediante richiamo al tipo della prestazione da acquisire, in quanto riconducibile all'elencazione sotto riportata, nonché alla verifica di congruità del prezzo:[3]

- realizzazione, manutenzione, riparazione, adeguamento tecnico - normativo, gestione tecnica di immobili, opere, impianti, beni mobili anche registrati, destinati all'attuazione del "progetto filovia";

- progettazione e servizi connessi;

- comunicazione pubblicitaria, istituzionale, editoria e stampa;

- fornitura di materiale destinato alla prevenzione e protezione infortuni sul lavoro;

- forniture di automezzi, apparecchiature anche informatiche ed elettromeccaniche, impianti, sistemi, prodotti, dispositivi, complementi, materiale e beni mobili, incluse cartellonistica, segnaletica direzionale, pubblicazioni, strumentali all'attuazione del "progetto filovia".

[3] La verifica in ordine alla convenienza economica avviene mediante confronto con i prezzi relativi ad affidamenti identici (stessa categoria di opere, stesso settore merceologico o di servizi) praticati nei rapporti contrattuali pregressi, anche con altre amministrazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'onere della motivazione può essere assolto anche valutando comparativamente i preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici all'esito di un'indagine esplorativa, risultante da mero verbale, originata dalla richiesta di acquisizione dei preventivi anzidetti da parte del Responsabile unico del procedimento, nel rispetto delle istruzioni operative allegate al presente atto.

4. È ammesso l'affidamento diretto all'operatore economico uscente, con apposita determina, motivando cumulativamente in ordine: 1) ~~alla ristrettezza numerica degli operatori economici presenti nel mercato di riferimento (tenendo conto, ad esempio, del livello altamente specialistico delle cognizioni esigibili); oppure,~~ alternativamente, all'assenza di soluzioni alternative ragionevoli (es. unicità del bene nel contesto temporale, in quanto già pronto all'uso, senza necessità di modifiche, integrazioni, adattamenti); 2) al grado di diligenza prestato nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali pregresse (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, assenza di contestazioni e di penali applicate); 3) all'economicità della prestazione rispetto ai prezzi praticati in precedenza per affidamenti identici (stessa categoria di opere, stesso settore merceologico o di servizi), anche da parte di altre amministrazioni.

5. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000 al netto dell'iva, a tutela delle esigenze di efficienza, tempestività ed economicità, allorquando la prestazione da affidare sia riconducibile all'elencazione di cui al comma 2 del presente articolo, si procede direttamente all'emissione dell'ordinativo, sulla base del contratto che si perfeziona mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 11. Principio di rotazione

11.1 Ambito di applicazione del principio

In coerenza alle direttive compendiate nella Linea Guida ANAC n. 4, il principio di rotazione si applica in relazione all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, in presenza di una prestazione rientrante nella stessa categoria di opere, nello stesso settore merceologico o di servizi.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (aperte o ristrette) oppure negoziate, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, allorquando non vengano introdotte limitazioni al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ai sensi del comma 10 del citato art. 6.

In applicazione dell'autonomia regolamentare attribuita dall'art. 36 comma 8 del Codice, l'ambito temporale di applicazione del principio di rotazione, ferma restando la deroga contemplata dal precedente art. 10, comma 4, è circoscritto al periodo di dodici mesi decorrente dalla data di affidamento.

11.2 Reiterazione dell'invito all'affidatario uscente

Solo nell'ipotesi in cui vengano introdotte limitazioni numeriche riferite agli operatori economici da invitare alla gara, la reiterazione dell'invito all'affidatario uscente impone una motivazione incentrata, cumulativamente:

- sulla ristrettezza numerica degli operatori economici presenti nel mercato di riferimento (tenendo conto, ad esempio, del livello altamente specialistico delle cognizioni esigibili);

- sulla diligenza prestata nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali pregresse.

11.3 Reiterazione dell'invito all'operatore economico che, avendo partecipato alla precedente procedura di gara, non è risultato affidatario

Solo nell'ipotesi in cui vengano introdotte limitazioni numeriche riferite agli operatori economici da invitare, la reiterazione dell'invito all'operatore economico che, già invitato alla precedente procedura di gara, non sia risultato affidatario, impone una motivazione incentrata, alternativamente, sul grado di diligenza prestato nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali pregresse (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) oppure su altre ragionevoli circostanze circa la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Articolo 12. Garanzie

1. A garanzia della sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione e dell'assenza dell'informazione antimafia interdittiva di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, gli offerenti devono prestare idonea garanzia provvisoria secondo le modalità stabilite dall'art. 93 del Codice. È facoltà dell'ente aggiudicatore non richiedere la costituzione della garanzia provvisoria.

2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore deve prestare idonea garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. È facoltà dell'ente aggiudicatore richiedere la costituzione della garanzia definitiva anche per affidamenti sotto la soglia di 40.000,00 euro al netto dell'iva (75.000 euro al netto dell'iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell'iva per lavori sino al 31 dicembre 2021).

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. L'ente aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario dei lavori o delle forniture con posa in opera, la costituzione di una polizza assicurativa, con importo definito in sede di gara, che tenga indenne la stessa da tutti i rischi di esecuzione (danneggiamento, distruzione di impianti od opere) da qualsiasi causa determinati; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad euro 500.000,00. La polizza decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 13. Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, allorquando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso o prezzo più basso), la valutazione delle offerte è demandata ad un seggio di gara presieduto dal Responsabile unico del procedimento, o persona dallo stesso appositamente delegata, assistito da due testimoni.

2. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, quando il criterio di scelta è improntato al miglior rapporto qualità / prezzo, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale, composta da tre o cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto.

3. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati fra i dipendenti dell'ente aggiudicatore o, nell'ipotesi di carenza di organico, tra i dipendenti di altre stazioni appaltanti.

5. Coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'ente aggiudicatore non possono essere nominati commissari.

6. Sono esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di incompatibilità e astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

8. La nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 14. Esclusione automatica delle offerte anomale

Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e fino al 31 dicembre 2021, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis, 2 *ter* del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Articolo 15. Proposta di aggiudicazione ed efficacia dell’aggiudicazione

1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara propone l’aggiudicazione a favore del miglior offerente. Successivamente, il Direttore Generale, previa verifica della correttezza della procedura, dispone l'aggiudicazione.

2. L’aggiudicazione diventa efficace, producendo effetti ai fini della stipulazione del contratto, solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario.

3. Il Responsabile unico del procedimento dispone le seguenti comunicazioni:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Dell’avvenuta aggiudicazione è dato avviso di post informazione sul profilo di committente.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dagli artt. 32 e 33 del Codice.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16. Stipulazione e forma del contratto

1. I contratti sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro al netto

dell'iva (a 75.000 euro al netto dell'iva per servizi e forniture, 150.000 euro al netto dell'iva per lavori sino al 31 dicembre 2021) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

2. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'appaltatore e dal Direttore Generale o da un procuratore dell'ente aggiudicatore, in forza dei poteri loro attribuiti.

Articolo 17. Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del Responsabile unico del procedimento, salvo il caso in cui lo stesso si avvalga di un direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori allo scopo nominato.

2. Il direttore dell'esecuzione o il direttore dei lavori sono individuati tra il personale dipendente dell'ente aggiudicatore in possesso di titoli di studio e professionalità adeguati in relazione ai compiti da svolgere. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, o nell'ipotesi di comprovate difficoltà organizzative, l'ente aggiudicatore seleziona un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di servizi.

3. Il Responsabile unico del procedimento o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, gestiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni, attestando la regolare esecuzione della prestazione.

4. L'esecuzione d'urgenza del contratto è consentita nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del Codice[4].

5. Le modifiche e le varianti dei contratti durante il periodo di efficacia sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 106, commi 1 lett. b), c), d), e), 2, 4,10, 11 e 12 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Controversie

Eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI, Capo I e II del Codice.

[4] L'esecuzione d'urgenza è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché in tutte le ipotesi di grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti.

Articolo 19. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di selezione dei contraenti i cui bandi, avvisi o lettere d'invito siano stati, rispettivamente, pubblicati o inviate successivamente all'approvazione a cura dell'organo competente della stazione appaltante e alla conseguente pubblicazione sul profilo di committente.

2. Eventuali modifiche o revisioni al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.